

**VERBALE PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE PER IL PERIODO APRILE 2011 – MARZO 2011 PER I
LAVORATORI DELLA CATEGORIA
CHIMICA, GOMMA PLASTICA E VETRO ARTIGIANE DEL VENETO**

Il giorno 11 Aprile 2011 presso la sede della Confartigianato del Veneto si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionali della categoria Giannino Crestani, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin, dal responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, con l'assistenza Segretario Regionale Mario Borin, e del responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **Casartigiani del Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, dai dirigenti di categoria Zenone Giuliano e Umberto D'Aliberti, con l'assistenza del Segretario Regionale Andrea Prando;

e

la **Filctem-CGIL** rappresentata dai Signori Stefano Facin e Tiziana Basso;

la **Femca-CISL** rappresentata dal Signor Carlo Nicolli;

la **Uilcem-UIL** rappresentata dal Signor Antonio Bertacco - *Gian Tiziano*

Premesso che:

- Il punto 2) contratto collettivo regionale di lavoro del CCRL del 14/09/2010, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'Chimica, Gomma, Plastica e Vetro del Veneto prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.207 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento febbraio 2010 / gennaio 2011;
- il medesimo articolo prevede che per l'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le Parti debbano verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri concordati la cui fonte è stata comunemente stabilita nell'EBAV;

Le Parti verificato che (dati Ebav):

- il numero di imprese pur avendo un saldo negativo di - 4,1% nel periodo di riferimento (febbraio 2010 / gennaio 2011) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (febbraio 2009 / gennaio 2010), rientra nei limiti fissati dal succitato contratto regionale di lavoro;
- il numero dei lavoratori pur avendo un saldo negativo di -5,5% nel periodo di riferimento (febbraio 2010 / gennaio 2011) rispetto allo stesso periodo dell'anno

precedente (febbraio 2009 / gennaio 2010), rientra nei limiti fissati dal succitato contratto regionale di lavoro;

- che i due parametri (aziende/lavoratori), pur essendo negativi rimangono nei limiti previsti del succitato CCRL del 14/09/2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo febbraio 2010 / gennaio 2011;

convengono quanto segue:

1) - a far data dal mese dal 01 aprile 2011 e fino alla data del 31 marzo 2012 sarà erogato, ai lavoratori (operai, impiegati) in forza nel settore Chimica Gomma Plastica e Vetro Artigiani nel periodo di riferimento (febbraio 2010 / gennaio 2011) e per le ore effettivamente lavorate, (ad eccezione dei lavoratori a domicilio) l' E.E.T. seguente:

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 01.04.11 al 31.03.2012	EET (quota oraria) dal 01.04.11 al 31.03.2012
7	55,37	0,320058
6	50,54	0,292139
5S	46,47	0,268613
5	42,91	0,248035
4	39,35	0,227457
3	35,54	0,205434
2	32,49	0,187803
1	28,42	0,164277

2) - Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio di livello 3°, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 12 (dodici) mesi nel periodo di riferimento.-

3) - L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

4) Le Parti ribadiscono che l'EET previsto nel CCRL del 14/09/2010 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011).-

5) - Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2) del Contratto regionale di lavoro del 14/09/2010 .

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

Filctem-CGIL Veneto

Femca-CISL Veneto

Uilcem-UIL Veneto